

DELIBERA N. 136/22/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE S.T. TELEVISION SAN TEODORO (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "ST TELEVISION") PER LA
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 8,
COMMA 2, DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS**

**(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 5/2022 -
PROC. 23/22/MRM-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 luglio 2022;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato*";

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Calabria*”,

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni*”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Co.Re.Com. Calabria, in data 21 dicembre 2017”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Calabria, Cont. n. 05/2022, è stato contestato il giorno 20 aprile 2022 e notificato in pari data all’associazione culturale S.T. Television San Teodoro, autorizzata alla radiodiffusione televisiva locale in tecnica digitale con il marchio “*StTelevision*”, la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente

la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

Dagli esiti dell'istruttoria che il CO.RE.COM. Calabria ha trasmesso a questa Autorità, si evince che il Comitato medesimo ha richiesto, con nota del 0005289 del 21 febbraio 2022, all'associazione culturale S.T. Television San Teodoro di fornire copia delle registrazioni dei programmi trasmessi dal 14 febbraio al 20 febbraio 2022 con il marchio "ST Television", al fine di compiere il monitoraggio concernente gli obblighi di programmazione, la pubblicità, le garanzie dell'utenza e la tutela dei minori, nel suddetto periodo.

La suddetta Associazione, in risposta a tale richiesta, con nota prot. n. 7305 del 17 marzo 2022 – e a seguito dell'invio di un sollecito (cfr. nota prot. 6403) del 7 marzo 2022 comunicava che *“per un problema tecnico, precisamente uno sbalzo di corrente dovuto al maltempo, l'hard disk contenente le registrazioni riferite al periodo da voi richiesto è stato danneggiato e nostro malgrado non riusciamo a recuperarle”*.

L'Associazione, con la medesima nota, comunicava, inoltre, che: *“... la nostra emittente denominata ST Television – LCN 628, dal prossimo switch off cesserà di trasmettere dal momento che non abbiamo partecipato al bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico”*;

2. Deduzioni della Associazione

L' Associazione in parola non ha inviato memorie difensive né ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati;

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Calabria di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della associazione culturale S.T. Television San Teodoro, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “St Television”. Esaminata la documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva, dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, in quanto non risultano acquisite le registrazioni nel corso delle verifiche svolte dal CO.RE.COM. Calabria a causa di un preteso *“problema tecnico”*, legato ad uno sbalzo di corrente.

L'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, che sancisce l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per tre mesi, imponeva alla Associazione *de qua* di adottare ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento non parziale della prescrizione in questione. La ratio di questa norma, infatti è quella di rendere possibile il controllo sull'emesso televisivo in relazione a tutti i giorni richiesti al fine di consentire l'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi sanciti dalla normativa vigente. La circostanza addotta dall'Associazione in parola e cioè, il predetto *“problema tecnico”*, ancorché legato alle cattive condizioni meteorologiche, non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante. Degli eventuali



"*problemi tecnici*", anche "*involontari*" che causino la perdita dei dati deve comunque rispondere il soggetto nella cui sfera giuridica ricade la responsabilità per il mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi, nonché l'obbligo di conservazione delle registrazioni, salvo il caso fortuito, il cui onere della prova grava sul soggetto obbligato e non può dirsi assolto. Nel caso di specie non è ravvisabile, infatti, la circostanza del "caso fortuito" atto ad escludere la punibilità dell'agente per la violazione verificatasi in quanto l'accadimento fortuito, per produrre l'effetto di escludere la punibilità dell'agente, deve risultare totalmente svincolato sia dalla condotta del soggetto agente, sia dalla sua colpa; ne consegue che in tutti i casi in cui l'agente abbia dato materialmente causa al fenomeno (solo, dunque, apparentemente fortuito), ovvero nei casi in cui l'accadimento, pure eccezionale, poteva in concreto essere previsto ed evitato se l'agente non fosse stato imprudentemente negligente o imperito, non è possibile parlare propriamente di caso fortuito in senso giuridico (*cfr.* Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 4220 del 22 marzo 1989).

Questa Autorità, pertanto, dal riscontro della documentazione versata in atti, accoglie la proposta del CO.RE.COM. Calabria di irrogazione di una sanzione per la violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

CONSIDERATO che l'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS dispone che "*I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione [...]*";

RITENUTA, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa al pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) ad euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi del combinato disposto delle disposizioni di cui agli artt. 51, comma 2, *lett. b*), e 5, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari a euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'Associazione sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, in considerazione del numero esiguo dei giorni cui si riferisce la mancata conservazione delle registrazioni, tale da non impedire completamente al CO.RE.COM. l'esercizio dell'attività di monitoraggio e vigilanza a cui è preposto.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'Associazione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose. Né può valere, in alcun modo, quale ravvedimento operoso da parte della Associazione, la circostanza addotta secondo cui *“la nostra emittente[...] dal prossimo switch off cesserà di trasmettere dal momento che non abbiamo partecipato al bando indetto dal Ministero dello Sviluppo Economico[...]”* essendosi, in ogni caso, già verificati effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

C. Personalità dell'agente

L'Associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In data 23 giugno 2022 (prot. n. 0197624), questa Autorità ha, infatti, richiesto alla associazione *de qua* di fornire – entro il termine di sette giorni - il bilancio, o comunque un documento economico finanziario da cui evincere la situazione contabile dell'associazione medesima. Nondimeno, non essendo pervenuta presso gli Uffici dell'Autorità alcuna risposta alla predetta richiesta, ed emergendo la mancata disponibilità dei bilanci successivi all'esercizio 2017 che non consente di esprimere un'appropriata valutazione dell'attuale situazione economica della Associazione, si assume congrua la sanzione come sopra determinata.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla associazione culturale S.T. Television San Teodoro, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “St Television”, con sede legale a Lamezia Terme (CZ), Via San Teodoro Vico II Seggio n. 9 (CF. 92026320793), di pagare la sanzione amministrativa di 774,00 (settecentosettantaquattro/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata Associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata



legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 774,00 (settecentosettantaquattro/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 136/22/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 136/22/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba